



Trattamento di dati personali effettuato per i viaggi gratuiti degli appartenenti ai Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che viaggiano in divisa, a bordo dei servizi ferroviari regionali in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della Regione Abruzzo.

Accordo di Data Protection

TRA

Regione Abruzzo, con sede legale in persona del suo legale rappresentante,

(di seguito, nominato "Regione")

E

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA, capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n., iscritta al R.E.A. al n., in persona del suo legale rappresentante ing. Luigi Corradi per il quale interviene nel presente accordo in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito del notaio Rep....., Rog. in data

(di seguito, nominato "Trenitalia")

Premesso che

- nel Contratto di Servizio, all'art. 13 comma 2 si conviene che la Regione Abruzzo corrisponda direttamente a Trenitalia l'integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da gratuità stabilite da vigenti normative, nonché da altre eventualmente emanate successivamente alla stipula dello stesso;
- con L.R. 23 aprile 2021, n.8, recante all'Art.17 modifiche alla L.R. 7/2015 è stato stabilito che, per le finalità di cui all'art. 1 della stessa L.R. 7/2015, possono essere stipulate specifiche intese Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi del trasporto pubblico regionale
- con D.G.R. n. 35 del 26.01.2021, ha stabilito la copertura economica per l'anno 2021 riconosciuta a Trenitalia (pari ad € 550.000,00);
- la Regione, competente in materia tariffaria, ha disposto la gratuità per i corpi dei Vigili Del Fuoco e della Capitaneria Di Porto-Guardia Costiera all'interno dei propri confini territoriali amministrativi, come definiti al successivo art. 2 della convenzione operativa, secondo quanto previsto dalle precedenti DGR ed, al riguardo, ripiana trimestralmente a Trenitalia l'importo dei minori introiti derivanti dalla gratuità. Atteso che non sarà possibile una rendicontazione puntuale per ogni attestazione a bordo, l'importo della compensazione spettante a Trenitalia sarà definito

valorizzando ogni attestazione al valore del prezzo medio del biglietto emesso in Abruzzo, per l'anno 2021 pari a 3,30 euro + 10% IVA; Trenitalia fatturerà l'importo entro i successivi 15 giorni dal trimestre di riferimento.

- i termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato loro attribuito dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR" o Normativa DP)

Regione e Trenitalia verranno in seguito entrambi indicati come "la Parte" o congiuntamente "le Parti".

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Trenitalia è Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:

- (i) Controlleria a bordo treno.

Regione è Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:

- (ii) Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il trasporto gratuito.

Trenitalia è Responsabile del Trattamento, per conto di Regione, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti attività:

- acquisizione dagli interessati dei dati personali definiti da Regione, attestanti il possesso dei requisiti necessari per viaggiare gratuitamente;
- conferimento a Regione dei dati personali degli appartenenti ai corpi dei Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto-Guardia Costiera che hanno viaggiato gratuitamente compilando il modulo di presentazione;
- conservazione della documentazione attestante i requisiti necessari per viaggiare gratuitamente permesi/anni dall'acquisizione.
- trasmissione della documentazione a Regione trascorso il periodo dimesi/anni dall'acquisizione.

Le Parti congiuntamente concordano che il presente atto è redatto anche ai sensi dell'art. 28 par. 3 del Regolamento UE 2016/679. In particolare, per le sole attività per cui Trenitalia è responsabile del Trattamento per conto di Regione, Regione stabilisce che:

- a) Trenitalia tratterà i dati personali appartenenti alle suddette categorie di beneficiari solo ed esclusivamente sulla base delle istruzioni riportate all'interno del presente documento o sulla base di ulteriori istruzioni che Regione riterrà di conferire, informando immediatamente Regione qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento UE 2016/679 o qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- b) Trenitalia garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impeginate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) le misure di sicurezza tecnico-organizzative adottate da Trenitalia a presidio della documentazione attestante l'appartenenza alle suddette categorie di interessati sono ritenute adeguate al livello di rischio dei trattamenti svolti da Trenitalia per conto di Regione;
- d) Trenitalia ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 par. 3 del Regolamento UE 2016/679 è autorizzata da Regione a ricorrere ad altro responsabile del trattamento (sub-responsabile);

- e) Trenitalia assisterà Regione con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679;
- f) Trenitalia assisterà Regione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione di Trenitalia;
- g) ove necessario, Trenitalia metterà a disposizione di Regione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi elencati dal punto a) al punto f) e consentirà le attività di verifica, comprese eventuali ispezioni da comunicarsi con almeno 30 gg di preavviso, realizzate da Regione o da un altro soggetto da questa incaricato.

Luogo e Data.....

Regione Abruzzo

Trenitalia S.p.A.

Rappresentante legale

Rappresentante legale

Firma

Firma

Giunta Regionale d'Abruzzo

